

Firenze, 30 Dicembre 2020

Ai Consiglieri Dmitrij Palagi e Antonella Bundu  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Ai Capigruppo consiliari  
LORO SEDE

Oggetto: Interrogazione n. 1293/2020 - La Polizia Municipale ridotta a uno straccio ?

In merito all'interrogazione in oggetto, si riporta in allegato la risposta della Polizia Municipale.

Cordialmente.

Assessore Stefano Giorgetti



Prot:

Firenze, 22/12/2020

All'Assessore – Grandi infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, Polizia Municipale, lavori pubblici e grandi opere, viabilità e manutenzione, trasporto pubblico locale  
**Stefano Giorgetti**

Oggetto: - **Interrogazione 1293/2020:**

**Proponenti:**

- \_ **Consigliere – Dmitrij PALAGI**
- \_ **Consigliere – Antonella BUNDU**

In relazione all'interrogazione in oggetto per la parte di nostra competenza, si precisa che:

I Consiglieri firmatari dell'Interrogazione hanno correttamente notato il provvedimento dirigenziale DD/2020/10207 relativo all'accordo quadro per il servizio di lavanderia ma sembrano essere loro sfuggite la DD n. 3891 del 25 giugno 2020 e la DD n. 6158 del 6 ottobre u.s. con cui gli Uffici della Direzione Corpo Polizia Municipale hanno bandito e aggiudicato un accordo quadro del valore di oltre 750.000,00 euro per acquisto vestiario e buffetteria del Corpo. Grazie al contratto in questione in circa due anni è obbiettivo della Direzione vestire con nuovi capi circa 650 appartenenti al Corpo. La ditta aggiudicataria ha già iniziato la rilevazione delle taglie di oltre 150 dipendenti ed ha avviato la produzione del primo gruppo di capi che verranno consegnati entro l'anno. Il contratto con la lavanderia viene invece incontro all'esigenza, oltre che di provvedere al lavaggio e alla sanificazione delle coperte per i fermati ospitati nella cella di identificazione, di lavare i tendaggi delle varie sedi della PM e gli stendardi e le bandiere in uso. Nel contratto è previsto anche il lavaggio di capi di vestiario mai o poche volte utilizzati e restituiti dai consegnatari a seguito del loro trasferimento ad altro Ente, di pensionamento o di perdita di qualifica, questo ovviamente al fine di un loro riutilizzo. In pratica vestiario praticamente nuovo che altri dipendenti potranno indossare previo appunto lavaggio e sanificazione. Tutto questo sembra molto etico oltre che ecologicamente ed economicamente sostenibile.

In merito all'acquisto di armadi blindati "idonei alla conservazione delle armi depositate dalle lavoratrici e dai lavoratori della Polizia Municipale fuori servizio" fermo restando quanto già riferito in risposta all'interrogazione N. 01383-19 del gennaio 2020, al momento si è deciso di impiegare le risorse a disposizione privilegiando l'acquisto dei capi di vestiario e della buffetteria; anche perché come contenuto nella su citata risposta,

attualmente sono già previste modalità di custodia, a norma di legge, delle armi eventualmente depositate dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale.

Cordiali Saluti

Per la Direzione  
Il Coordinatore d'Area

Firenze 7 gennaio 2020

Prot.

Al sig. Assessore alla Polizia Municipale

**Oggetto:** Interrogazione N01383-19 in merito all'art. 19-ter, comma 1 L. 1/12/2018 n°132.

La normativa che regola il porto dell'arma da parte degli agenti della polizia municipale è contenuta oltre che nella Legge n.65 del 1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) anche nel Decreto Ministeriale 4 marzo 1987 n.145 (norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale).

Bisogna prioritariamente distinguere il porto dell'arma durante il servizio e fuori dal servizio, la norma citata dal Consigliere nella sua interrogazione riguarda il caso del porto dell'arma in dotazione durante il servizio. L'art.5 della Legge n.65 prevede che gli appartenenti ai corpi di polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza sono legittimati a portare senza licenza le armi ricevute in dotazione, nel territorio di appartenenza, e nei casi individuati al precedente art.4. L'art. 4, al punto 4, definisce le tre ipotesi in cui il personale può effettuare "missioni esterne" nel territorio di altri comuni. Il D.M. n.145/1987 all'art. 8 declina tuttavia le modalità di porto dell'arma fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza a sole due delle predette ipotesi, e cioè missioni di rappresentanza o di collegamento e per quelle di supporto e di concorso in attività di soccorso in caso di calamità e disastri svolte dalle polizie locali di altri Enti territoriali. In passato qualcuno si è posto l'interrogativo se il personale delle polizie locali fosse legittimato a portare l'arma fuori dal territorio comunale di appartenenza anche nei casi necessità e urgenza dovuti alla flagranza di un illecito commesso nel territorio di appartenenza. L'art. 19-ter del decreto legge citato dal Consigliere si incarica quindi di superare il problema, chiarendo che, anche in caso di necessità e urgenza dovuta alla flagranza dell'illecito, è consentito da parte degli addetti alla polizia municipale il porto dell'arma fuori dal territorio del comune di appartenenza. Quindi nessuna limitazione ma una precisazione in senso estensivo. Si veda in tal senso la nota del Prefetto di Firenze del 15 gennaio 2019 che estende ai Sindaci dell'Area Metropolitana le indicazioni del Ministero dell'Interno in merito alle novità normative in parola.

Per quanto attiene invece il porto dell'arma in dotazione da parte degli agenti di polizia municipale fuori dal servizio, a cui si riferisce la domanda posta dal Consigliere, è necessario ancora una volta inquadrare la questione dal punto di vista normativo:

La principale norma di riferimento è sempre l'art. 8 del D.M. n.145/1987 che oltre a quanto già sopra detto recita *"agli addetti alla polizia municipale ai quali l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima [...] o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa"*. Oltre a ciò, di per sé già sufficiente, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale di Firenze residenti fuori comune, sono tutti muniti di autorizzazione rilasciata dal Questore di Firenze, al trasporto dell'arma in dotazione dal comune di servizio alla

propria residenza e viceversa. La procedura interna al Corpo sull'armamento del personale prevede inoltre che in caso di assenze per congedo prolungate sia possibile riconsegnare l'arma presso l'armeria.

Dal punto di vista delle norme in vigore non ci sono pertanto motivi ostativi al trasporto delle armi in dotazioni presso la residenza o il domicilio da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comando del Corpo ha già comunque preso in considerazione la dotazione di stipetti idonei alla custodia delle armi per casi di assoluta necessità e contingenza, ma questi non potranno che essere in numero di alcune unità per reparto, sicuramente quindi non in numero pari ai non residenti nel Comune di Firenze. Infatti ciò non sarebbe consentito dalle norme attualmente in vigore sulla custodia delle armi.

P.O. Area Direzione  
Commissario Stefano Galligani

*Le firme in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (C.A.D.). Questo documento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del menzionato d.lgs. 82/2005.*